

REGOLAMENTO DEL MERCATINO DEGLI HOBBISTI

Art. 1 - Finalità

L'Amministrazione Comunale, con l'intento di promuovere e incentivare le attività di artigianato artistico e di prodotti dell'ingegno nel territorio comunale, può istituire appositi mercatini che, trovando collocazione nel territorio comunale, favoriscano la fruizione del territorio medesimo alla cittadinanza e nel contempo sia di interesse e di richiamo al fine di valorizzare, in particolare, il proprio centro abitato.

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercatini degli hobbisti

Art. 2 - Periodo e giornate di svolgimento

Il Mercatino degli hobbisti si svolge a Pianoro Nuovo, in Corso Esperanto, nella giornata del primo sabato di ogni mese dalle ore 8,00 alle ore 14,00 ed è costituito da n. 5 (cinque) posteggi, come da planimetria allegata al presente Regolamento.

Art. 3 - Dimensioni dei posteggi

I posteggi assegnanti avranno una misura frontale di m. 3,00 ed una profondità di m. 3,00, per complessivi mq. 9.

Art. 5 - Oggetto del mercatino

Ai sensi dell'art. 7bis comma 2 della L.R. n. 12/1999, così come modificato dall'art. 7 della L.R. n. 4/2013 che regolamenta il commercio su aree pubbliche in forma hobbistica, sono denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui all' art. 28 del D. Lgs. 114/98 vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore.

E' fatto divieto di esposizione e vendita di oggetti da taglio e di armi di ogni genere, nonché di ogni altro oggetto pericoloso.

Non possono essere esposti oggetti, immagini, scritte che risultino lesivi della dignità delle persone, in particolare se contengono elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le persone per distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, lingua, religione.

Art. 6 - Partecipazione

La partecipazione è consentita a soggetti denominati "hobbisti" ai sensi dell'art. 7bis della L.R. 12/99 così come modificato dall'art. 7 della L.R. n. 4/2013 con i seguenti requisiti:

Possesso del tesserino di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 844/2013, rilasciato dal Comune di residenza o, per gli operatori residenti al di fuori della Regione Emilia Romagna, dal Comune di Bologna

E' d'obbligo la presenza del possessore del tesserino, che non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto per tutta la durata della manifestazione.

Art. 7 -Vendita opere

Gli hobbisti non possono vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, e relative sanzioni. Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.

Art. 8 - Orario di esposizione

Gli operatori sono tenuti ad osservare gli orari di esposizione definiti dall'art. 2.

Per l'entrata e l'uscita dal posteggio è consentita una tolleranza di 30 minuti, prima o dopo l'orario previsto per l'inizio e la fine dell'esposizione.

Detti orari potranno essere sottoposti a modifiche in caso di occasioni particolari.

Art. 9 - Concessione di posteggio

L'assegnazione dei posteggi avverrà attraverso bando pubblico, nelle modalità e tempi in esso indicati. Al suddetto Bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sull' Albo online del Comune di Pianoro.

Ai sensi dell'art. 7bis comma 8 della L.R. 12/99 così come modificato dall'art. 7 della L.R. 4/2013, si prevede che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.

La partecipazione al mercatino è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico , nonchè al pagamento della tassa rifiuti giornaliera.

Art. 10 - Assegnazione di posteggio

La partecipazione al Mercatino degli hobbisti è libera, con il limite massimo di una partecipazione mensile. L'assegnazione dei posteggi nonché l'eventuale esclusione qualora le presenze fossero superiori al numero dei posteggi disponibili avverrà attraverso sorteggio, garantendo il criterio di rotazione di cui all'art. 7bis comma 8 della L.R. 12/99.

Art. 11 - Sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato di posteggio; non dovranno ostacolare il passaggio dei pedoni, l'accesso ai negozi, ingressi delle abitazioni e passi carrai.

L'esposizione a terra delle opere e le eventuali attrezzature di supporto devono essere contenute entro il limite dello spazio assegnato.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali non possono sostare nell'area interessata dalla manifestazione oltre il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico delle merci.

E' assolutamente vietata la sosta degli automezzi nell'ambito delle postazioni assegnate.

I partecipanti sono tenuti ad assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la postazione prima dell'orario prestabilito.

Art. 12 : pulizia delle aree

L'assegnatario del posteggio e/o l'Organizzatore dell'evento sono tenuti ad effettuare l'accurata pulizia dell'area occupata per lo svolgimento del Mercatino. L'amministrazione si riserva di addebitare i costi della mancata pulizia. Tale condizione sarà motivo di revoca immediata della concessione.

Art. 13 - Sanzioni


Se non diversamente disposto dall'articolo specifico, richiamato l'art. 7bis della D. Lgs n. 267/2000, le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie .


Via Libertà

Via



Via di accesso a Corso Esperanto

Via Libertà



Via Matteotti

Via Gramsci

Via